

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	74
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti del relatore</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>emendamenti approvati</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consi-

glio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente* e relatore, ringrazia il ministro Delrio per aver voluto essere presente alla seduta odierna, fatto che testimonia l'impegno diretto del suo Dicastero alla realizzazione di un intervento normativo volto a dare risposte concrete a problematiche particolarmente avvertite.

Ricorda che nella seduta del 19 luglio ha presentato, in qualità di relatore, cinque emendamenti. Comunica che sono stati presentati otto subemendamenti ad essi riferiti (*vedi allegato 1*). Segnala, inoltre, che il deputato Nicola Molteni ha ritirato l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.05 e che la deputata Oliaro ha sottoscritto il subemendamento 0. 11. 100. 5. Catalano.

Avendo già espresso i pareri riferiti agli articoli premissivi e alle proposte emendative riguardanti gli articoli da 1 a 7, formula i pareri riferiti all'articolo 8 e seguenti, integrando, ove necessario, i pareri già espressi, anche con riguardo alle proposte emendative del relatore ed ai relativi subemendamenti.

Tali pareri sono quindi dettagliatamente espressi con riferimento ai singoli articoli.

Preliminarmente dichiara inammissibili le proposte emendative Attaguile 01.06, che appare incongrua rispetto al contesto giuridico cui si riferisce nonché Sottanelli 13.010 e 13.011, e Cristian Iannuzzi 13.012, che non recano modifiche al codice della strada.

Con riguardo all'articolo 1 in qualità di relatore, esprime l'invito al ritiro delle proposte subemendative Schullian 01.0100.1, 01.0100.2 e 01.0100.3 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 01.0100 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Garofalo 01.01 come riformulato nei termini riportati in allegato, già accettato dal proponente nonché De Lorenzis 01.05 come ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato.

Formula l'invito al ritiro degli emendamenti Caparini 01.03, Spessotto 01.04 e Paolo Nicolò Romano 01.07.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldelli 1.01 come riformulato nei termini riportati in allegato, che assorbe l'emendamento Baldelli 1.02, e invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Garofalo 1.03.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto che sono stati ritirati i subemendamenti Schullian 01.0100.1, 01.0100.2 e 01.0100.3.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al *relatore* di precisare gli obiettivi sottesi al suo emendamento 01.0100.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, precisa che il senso dell'intervento normativo è quello di disciplinare la circolazione su una peculiare tipologia di percorsi e di strade anche al fine di evitare una loro invasione da parte di ingombranti veicoli a motore. Si tratta quindi di una norma che salvaguarda esigenze frequentemente avanzate dai fruitori della montagna, quali ad esempio il Club alpino italiano ed altri organismi similari.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 01.0100 del Relatore e Garofalo 01.01 come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 01.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento a sua firma 01.04, finalizzato a disciplinare la sosta dei motocicli e ciclomotori nelle aree tariffate, specificando le condizioni che li esentano dal pagamento allo scopo di colmare l'attuale lacuna normativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Spessotto 01.04.

Diego DE LORENZIS (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 01.05 volto a garantire l'accesso delle biciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici, ove vi siano le condizioni di sicurezza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento De Lorenzis 01.05 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Paolo Nicolò Romano 01.07.

Simone BALDELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.01.

Paolo GANDOLFI (PD) esprime perplessità su testo dell'emendamento prefigurando difficoltà per gli enti locali che si avvalgono di queste figure ausiliarie per la gestione della sosta nelle aree tariffate e per facilitare la circolazione e la sosta dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Si riferisce in particolare alle limitazioni, a suo giudizio, eccessive poste al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico che potrebbero così intervenire solo sulle corsie destinate ad esso.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ricorda che sul punto vi è stata una riflessione e sottolinea che il testo si riferisce alle strade dedicate ciò che consente di venire incontro anche alle esigenze manifestate dagli enti locali. La *ratio* della disposizione consiste nel rendere chiare le sfere di attribuzione di tali figure ausiliarie alla luce dei più recenti – e non del tutto omogenei – orientamenti della Corte di Cassazione, nella presunzione che l'attuale situazione d'incertezza non facilita soprattutto i piccoli comuni.

Diego DE LORENZIS (M5S) si chiede se l'attuale formulazione, pur risultando da un'opera di mediazione di cui comprende le difficoltà, possa produrre incertezze sulla definizione delle competenze di tali figure ausiliarie, ad esempio non precisando se si faccia riferimento al solo servizio pubblico di linea o, ancora, se si considerino o meno come rientranti nelle strade dedicate al trasporto pubblico quelle percorse dai mezzi pubblici fuori servizio.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.01 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Baldelli 1.02 è precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente e che l'emendamento Garofalo 1.03 è stato ritirato.

Con riguardo all'articolo 2 esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2.01 e De Lorenzis 2.02 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato, accettato dai proponenti.

Formula l'invito al ritiro dell'emendamento Caparini 2.03.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marco Di Stefano 2.04 come riformulato nei termini riportati in allegato e sull'emendamento Schullian 2.05.

Formula l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Attaguile 2.06 nonché dell'articolo aggiuntivo Paola Bragantini 2.07.

Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.0100 con una formale riformulazione nei termini riportati in allegato.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) desidera rimarcare l'importanza dell'emendamento che, sia pure con una disposizione minimale, innalza gli standard di sicurezza e costituisce un ulteriore tassello del mosaico volto ad incentivare l'uso delle biciclette, in linea con quanto avviene nel resto d'Europa.

La Commissione approva gli emendamenti Garofalo 2.01 e De Lorenzis 2.02 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 2.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Michele DELL'ORCO (M5S) condivide le finalità di miglioramento della sicurezza stradale perseguite dall'emendamento Marco Di Stefano 2.04, interrogandosi tuttavia sulla sua reale applicabilità soprattutto per quanto riguarda la parte della videosorveglianza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Marco Di Stefano 2.04, come riformulato nei termini riportati in allegato e Schullian 2.05 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Attaguile 2.06: si intende che vi abbia rinunciato.

Giorgio BRANDOLIN (PD) sottoscrive l'emendamento Paola Bragantini 2.07 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 2.0100 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo all'articolo 3 formula l'invito al ritiro degli emendamenti Matteo Bragantini 3.01 e Rondini 3.02.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Matteo Bragantini 3.01 e Rondini 3.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo all'articolo 4 esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 4.01 e sull'emendamento Donati e De Menech 4.02 come riformulati nei termini riportati in allegato, prendendo atto dell'accettazione da parte dei proponenti.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Ivan CATALANO (Misto-CI) invita a verificare se il tenore letterale della disposizione consenta la circolazione su tutto il territorio nazionale di veicoli privi di una targa ordinaria.

Diego DE LORENZIS (M5S) invita il relatore a precisare la portata normativa dell'emendamento Donati 4.02, nella sua nuova formulazione.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento salvaguarda l'esigenza, a suo avviso legittima, di coloro che partecipano a competizioni sportive di evitare che la targa possa deteriorarsi, consentendo loro di utilizzare una targa alternativa esclusivamente per i giorni e i percorsi di gara.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Caparini 4.01 e Donati e De Menech 4.02 come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo all'articolo 5 formula l'invito al ritiro dell'emendamento Schullian 5.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Minnucci 5.2, nonché sull'emendamento Rondini 5.01 come riformulato nei termini riportati in allegato.

Formula altresì l'invito al ritiro dell'emendamento Schullian 5.02 e dell'emendamento Plangger 5.03, quest'ultimo in quanto sostanzialmente assorbito dall'emendamento Gebhard 5.04 su cui il parere è favorevole.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Schullian 5.1 è stato ritirato, che il proponente accetta la riformulazione dell'emendamento Rondini 5.01 e che sono stati ritirati, altresì, gli emendamenti Schullian 5.02, Plangger 5.03.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Minnucci 5.2, Rondini 5.01 come riformulato nei termini riportati in allegato e Gebhard 5.04.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo all'unico emendamento Gianluca Pini 6.01, riferito all'articolo 6, su cui formula l'invito al ritiro prende atto dell'assenza del presentatore: s'intende che vi abbia rinunciato.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo all'articolo 7 esprime parere favorevole sull'emendamento Minnucci 7.1 come riformulato nei termini riportati in allegato e invita al ritiro dell'emendamento Gebhard 7.2.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Minnucci 7.1 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Gebhard 7.2 è stato ritirato.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 8 formula l'invito al ritiro degli emendamenti Gebhard 8.1, Cristian Iannuzzi 8.2, Schullian 8.3 e Fauttilli 8.4.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dell'Orco 8.5, Baldelli 8.6 e Dell'Orco 8.7 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato.

Formula l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rondini 8.01 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.02.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che le proposte emendative Gebhard 8.1, Cristian Iannuzzi 8.2, Schullian 8.3 sono state ritirate. Prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Fauttilli 8.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Michele DELL'ORCO (M5S) accetta la riformulazione dei suoi emendamenti 8.5 e 8.7 come riformulati nell'identico testo.

Simone BALDELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.6 come riformulato.

La Commissione approva gli emendamenti Dell'Orco 8.5, Baldelli 8.6 e Dell'Orco 8.7 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Rondini 8.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ivan CATALANO (Misto-CI), relativamente all'emendamento 8.02 del relatore ritiene che sia atipico inserire in un testo di legge la previsione di una distanza minima di sicurezza per il sorpasso delle biciclette.

Giorgio BRANDOLIN (PD) concorda con le osservazioni proposte dal collega Catalano.

Paolo GANDOLFI (PD) si unisce alle considerazioni dei colleghi Catalano e Brandolin sottolineando l'estrema complessità dell'attuazione della disposizione in questione.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prendendo atto di quanto osservato dai colleghi, ritira il suo emendamento 8.02.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo all'articolo 9 formula l'invito al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 9.1, 9.2 e 9.3.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Cristian IANNUZZI (M5S) ritira gli emendamenti a sua firma 9.1, 9.2 e 9.3.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, formula l'invito al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Rondini 10.01 e D'Incà 10.02. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato e che, nella nuova versione, sostanzialmente assorbe gli articoli aggiuntivi Catalano 10.03, Crippa 10.05, Franco Bordo 10.06 e 10.07, Garofalo 10.08, 10.09 e 10.010, Attaguile 10.011 e Bergamini 10.012.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Rondini 10.01 e D'Incà 10.02.

Ivan CATALANO (Misto-CI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore come riformulato, evidenzia la preoccupazione che l'introduzione dell'obbligo di dotarsi di un nuovo dispositivo abbia l'effetto di rendere obsoleti gli attuali mezzi di ritenuta del bambino, costringendo al rinnovo dei medesimi l'intera platea degli utenti della strada.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, conferma che la riformulazione dell'emendamento viene incontro alla preoccupazione espressa dal collega, che dovrebbe ritenersi scongiurata e che sarà comunque tenuta in debito conto nel previsto decreto ministeriale.

La Commissione, approva l'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento precedente discende la preclusione, in quanto assorbiti, degli emendamenti Catalano 10.03, Crippa 10.05, Franco Bordo 10.06 e 10.07, Garofalo 10.08, 10.09 e 10.010, Attaguile 10.011 e Bergamini 10.012.

Con riguardo all'articolo 11, nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 11.110, formula l'invito al ritiro dei relativi subemendamenti Garofalo 011.100.1 e 011.100.2, Biasotti 011.100.3, Schullian 011.100.4. e Catalano 0.11.100.5. nonché degli emendamenti Spessotto 11.01, Bergamini 11.02 e Caparini 11.03.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) ritira i subemendamenti Garofalo 011.100.1 e 011.100.2.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) ritira il subemendamento Biasotti 011.100.3, nonché l'emendamento Bergamini 11.02.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-ML) ritira il subemendamento Schullian 011.100.4.

Ivan CATALANO (Misto-CI), nel ritirare il subemendamento Catalano 0.11.100.5, evidenzia come esso abbia lo scopo di porre in luce la problematica dell'uso di dispositivi informatici di ausilio alla guida, quali ad esempio navigatori o altri mezzi, eventualmente connessi alle più recenti evoluzioni delle *smart road*, di cui sarebbe errato proibire l'uso se non pregiudicano esigenze di sicurezza.

Michele DELL'ORCO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo ad una norma che innalza gli standard di sicurezza, pur non nascondendo i dubbi sull'idoneità della formulazione normativa scelta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, confida che l'attuazione con atti secondari della disposizione su cui si interviene, eventualmente orientata da appositi ordini del giorno a firma di tutta la Commissione, avvenga tenendo conto dell'esigenza rappresentata dai colleghi.

Mirella LIUZZI (M5S), condividendo le valutazioni del presidente, invita altresì a

riflettere anche sull'adozione di strumenti informatici che possano precludere durante la guida l'uso non consentito di dispositivi di comunicazione.

La Commissione approva l'emendamento 11.110 del relatore (*vedi allegato 2*).

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Spessotto 11.01, evidenziando come esso riproponga il tema del fumo durante la guida inteso come fonte di distrazione e dunque di pericolo, già sostenuto anche da autorevoli rappresentanti del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Spessotto 11.01.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 11.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Con riguardo all'articolo 12 esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 12.1.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 12.1 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 13, formula l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Garofalo 13.01, Rondini 13.02, De Lorenzis 13.03, Garofalo 13.04 e Fauttilli 13.05. Raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 13.0100 e 13.0101 del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 13.06. Invita quindi al ritiro degli articoli aggiuntivi Schullian 13.07, Fauttilli 13.08 e Franco Bordo 13.09.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) ritira gli articoli aggiuntivi Garofalo 13.01 e 13.04.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Rondini 13.02: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 13.03.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza del presentatore degli emendamenti Fauttilli 13.05 e 13.08: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 13.0100 e 13.0101 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo Schullian 13.06.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-ML) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 13.07. (eventuali interventi).

Franco BORDO (MDP) ritira il suo emendamento 13.09.

Il ministro Graziano DELRIO ringrazia la Commissione per il lavoro che aiuta in maniera significativa a migliorare il tema della sicurezza che è stato centrale anche negli ultimi Consigli dei ministri dei trasporti europei. Ricorda che dopo un periodo di calo dell'incidentalità e della mortalità si è registrata una loro ripresa mentre sottolinea che nell'ultimo semestre il *trend* è di nuovo in calo.

Il tema in Italia è centrale considerato che si registrano ancora nove morti al giorno e che deve continuare ad essere al centro dell'attenzione la tematica della cosiddetta utenza debole, ovvero ciclisti e pedoni. Il provvedimento aumenta l'attenzione verso tutti i cittadini, anche dei bambini, tematica importante considerati i fatti di cronaca degli ultimi tempi. Sottolinea che, per quanto riguarda i proventi degli autovelox, non si tratta di fare cassa con essi: in tal senso ritiene che debbano

essere migliorate la rendicontazione dei comuni e la vigilanza delle autorità ministeriali. Ritiene, infine, complessivamente positivo lo sforzo compiuto anche laddove disciplina in maniera più adeguata fattispecie che richiedono di essere allineate alle norme europee, ad esempio la lunghezza degli autosnodati. Conclude ribadendo che il Governo seguirà con attenzione il prosieguo dell'iter del provvedimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Formula l'auspicio che, anche in ragione dell'impegno che l'Esecutivo ha mostrato di assumere, si possa svolgere – eventualmente anche verificando le condizioni per la sede legislativa – un rapido iter parlamentare in entrambi i rami del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 01.0100
DEL RELATORE.

Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La larghezza del sentiero (o Mulattiera o Trattuto) è tale da non consentire il passaggio di motoveicoli a quattro ruote ed è destinato all'esclusivo passaggio dei pedoni;

2) al quarto periodo le parole: « o la strada » sono soppresse;

0. 01. 0100. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta salva l'applicazione della norma di cui all'articolo 9 della legge 91 del 1963.

0. 01. 0100. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché dagli organismi

equivalenti, esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle stesse autorizzazioni.

0. 01. 0100. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.100
DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « da 322 a 1294 », con le parole: « da 200 a 400 euro »;

b) sostituire le parole: « da uno a tre mesi » con le parole: « da 15 giorni a un mese »;

c) sostituire le parole: « da 644 a 2588 » con le parole: « da 400 a 800 euro ».

0. 11. 100. 1. Garofalo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « da 322 a 1294 », con le parole: « da 80 a 323 euro »;

b) sostituire le parole: « da uno a tre mesi » con le parole: « da 15 giorni a un mese »;

c) sostituire le parole: « da 644 a 2588 » con le parole: « da 160 a 646 euro ».

0. 11. 100. 2. Garofalo.

Al capoverso b), sopprimere le parole da: Si applica la sanzione fino alle parole: da uno a tre mesi e le parole da: e si applica la sanzione fino alle parole: da due a sei mesi.

0. 11. 100. 3. Biasotti, Baldelli.

Il secondo periodo è soppresso.

0. 11. 100. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al termine dell'emendamento aggiungere la seguente frase:

Conseguentemente sopprimere la lettera a).

0. 11. 100. 5. Catalano, Oliaro.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

EMENDAMENTI APPROVATI

Premettere all'articolo 1 il seguente:

ART. 01.

(Modifica agli articoli 2 e 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di viabilità forestale).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *F-ter* Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo »;

b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *F-ter* Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto ».

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, proce-

dono alla classificazione delle strade di cui alla lettera *b)* del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa.

3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 48 è sostituito dal seguente: « 48. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massiciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;

b) dopo il numero 48 è inserito il seguente: « 48-*bis*) Viabilità forestale: una

rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 ».

4. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, da apposita segnaletica.

01.0100 (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 1.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il numero 53-*bis*) aggiungere il seguente:

« 53-*ter*) utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada; ».

01. 01. (nuova formulazione) Garofalo.

Premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 4, lettera *c*) dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: « Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza ».

2. Al comma 1, lettera *i*) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: « Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza ».

01. 05. (nuova ulteriore formulazione) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 3-*ter*. A dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.

3-*quater*. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite ai sensi dell'articolo 17, comma 133 della

legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino. ».

1. 01. *(nuova formulazione)* Baldelli, Bissotti, Bergamini.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. ».

***2. 01.** *(nuova formulazione)* Garofalo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. ».

***2. 02.** *(nuova formulazione)* De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 41 del codice della strada dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

2. 04. *(nuova formulazione)* Marco Di Stefano, Minnucci, Brandolin, Ferro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità).

1. Al comma 6, dell'articolo 45, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura ».

2. 05. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Modifica in materia di pubblicità sulle strade di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 23, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole: « *di una somma da euro 422 a euro 1697* », sono sostituite dalle seguenti: « *di una somma da euro 1.389 a euro 13.890* »;

b) al comma 12, le parole: « *di una somma da euro 1.389 a euro 13.890* », sono sostituite dalle seguenti parole: « *di una somma da euro 422 a euro 1697* ».

2.0100 *(nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada).

1. All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo *standard* europeo ».

4. 01. *(nuova formulazione)* Caparini, Rondini, Attaguile.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al comma 10, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione. ».

4. 02. *(nuova formulazione)* Donati, De Menech.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sostituire le parole: « nonché a nome di enti e consorzi pubblici » con le seguenti: « nonché a nome d'enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t. e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t., a nome di colui che si dichiara proprietario ».

5. 2. Minnucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada).

All'articolo 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al presente comma ».

5. 01. *(nuova formulazione)* Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida di veicoli).

All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: « anni sessantacinque » con le seguenti: « anni sessantotto » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « sessantotto anni » con le seguenti: « settanta anni »;

2. Alla lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: « anni sessanta » con le seguenti: « anni sessantacinque » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « sessantotto anni » con le seguenti: « settanta anni ».

5. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« ART. 7.

Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

ART. 93-bis.

1. È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salva l'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nonché l'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

3. Alla violazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Alla violazione consegue la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio. Qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia. ».

7. 1. (nuova formulazione) Minnucci.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « Ciascun ente locale » sono aggiunte le seguenti: « pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e »;

b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada ».

***8. 5. (nuova formulazione)** Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « Ciascun ente locale » sono aggiunte le se-

guenti: « pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e »;

b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».

2-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada ».

*8. 6. (nuova formulazione) Baldelli, Bissotti, Bergamini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « Ciascun ente locale » sono aggiunte le seguenti: « pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e »;

b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di

cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».

2-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada ».

*8. 7. (nuova formulazione) Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Modifica dell'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equi

paggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

10. 04. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 e euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

11. 100 Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 o 4-bis con le seguenti: comma 2.

12. 1. Garofalo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, in materia di violazioni in relazione alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa).

1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera g-bis), i numeri » 80 e 193 » sono soppressi;

b) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « g-ter) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: « 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente

automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale precedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 ».

2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli, sullo stesso sito, delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture. »;

b) al comma 2-bis le parole « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti « commi 1 e 2 »;

c) il comma 3 è soppresso.

13. 0100. Il relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Modifiche all'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con maggiorazione ridotta ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta. ».

13. 0101. Il relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni).

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4 ».

13. 06. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.